

**STATUTO**  
**ASSOCIAZIONE CULTURALE**  
**“SERVIZI IN ZONA”**

**Art. 1 – Denominazione e sede**

E' costituita in Firenze in Via della Sala, 1/A , l'associazione culturale denominata “SERVIZI IN ZONA”

Lo spostamento della sede o l'apertura di sedi secondarie in Italia e all'estero potranno essere effettuate con delibera del Consiglio Direttivo

**Art. 2 - Scopo**

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica ed apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, del lavoro, della solidarietà e della dignità professionale.

L'Associazione, utilizzando i metodi del libero associazionismo, ha il compito fondamentale di favorire la promozione e la diffusione delle attività culturali, ricreative, e di sostegno all'educazione, all'istruzione e alla formazione, valorizzando in particolare l'interesse per l'integrazione sociale e scolastica di persone con bisogni educativi speciali

L'Associazione può quindi intervenire ed agire in tutti i campi in cui si manifestano esperienze educative, sociali, psichiatriche, culturali, ricreative, artistiche, e formative e in tutti quelli in cui si può dispiegare un interesse per favorire e valorizzare l'apporto al sostegno relazionale e/o psicologico alla persona e a gruppi, con particolare attenzione al benessere psico-fisico, la crescita e l'educazione, civica, culturale, sociale dei bambini, dei ragazzi, di persone diversamente abili, dei genitori e dei cittadini tutti. ed in particolare promuovere tutte le iniziative che siano in grado di favorire atteggiamenti e comportamenti attivi utilizzando i metodi del libero associazionismo.

Al solo fine esplicativo tra i suoi fini si evidenzia:

- a) Promuovere la diffusione dei servizi sociali, educativi e psichiatrici presenti sul territorio della città di Firenze e dintorni favorendo la ricerca di professionalità specialistiche e strutture pubbliche e private per ragazzi, genitori, anziani e le famiglie, attraverso la collaborazione e il contributo del territorio;
- b) Produrre e/o distribuire materiale, prodotti a carattere formativo, educativo, culturale, divulgativo e ludico anche attraverso piattaforma web;
- c) Creare ed organizzare spazi, eventi, feste, sagre, manifestazioni, progetti, attività e servizi riservati all'incontro, al gioco, alla socializzazione, alla formazione, al benessere, di bambini, giovani e adulti;
- d) Promuovere l'acquisizione, la produzione e la vendita di stampati, anche periodici, pubblicazioni, audiovisivi, filmati, e altro materiale attinente lo scopo sociale;
- e) Svolgere corsi di studio ed addestramento professionali tendenti al primo inserimento nel mondo del lavoro, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento dei lavoratori, in qualsivoglia settore;

- f) Organizzare corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo, corsi finanziati dalle Regioni, dai Comuni, dai consigli di quartiere;
- g) Sviluppare iniziative educative, sociali, culturali, ricreative e di solidarietà al servizio dei minori e delle famiglie della comunità locale e dei comuni vicini
- h) Promuovere politiche sociali di sostegno alle situazioni di qualsiasi disagio delle famiglie e dei minori del territorio locale, anche avvalendosi di professionisti del settore pedagogico, psicologico, educativo, medico, e del benessere in generale;
- i) Fornire appoggio ai genitori nell'azione educativa di tipo extrascolastico;
- j) Sensibilizzare giovani e adulti alla cultura del benessere psico-fisico e dell'armonia con l'ambiente e con le persone che ci circondano;
- k) Fornire a minori e famiglie maggiori opportunità per utilizzare in modo creativo il proprio tempo libero;
- l) Conoscere, comprendere e approfondire la propria cultura e le proprie tradizioni, ma anche quelle diverse dalle proprie, attraverso scambi culturali con coetanei appartenenti ad altri paesi, anche attraverso turismo sociale e culturale in Italia e all'Estero, in autonomia e in collaborazione con altri enti, associazioni, scuole, istituti, università;
- m) Favorire la pratica dell'attività sportivo-motoria-psicomotoria come strumento formativo e momento di aggregazione sociale;
- n) Esercitare ogni altra funzione ritenuta idonea, nel campo della formazione professionale, prevista da leggi e regolamenti ovvero demandatagli da pubbliche amministrazioni o che sia concordata con istituti ed organizzazioni professionali nel settore di competenza;
- o) Condurre ricerche e studi in materia sociale, economica, educativa e culturale a livello regionale, nazionale, internazionale;
- p) Prendere qualsiasi altra iniziativa e partecipare a qualsiasi iniziativa altrui che possa comunque essere utile al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- q) Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio;
- r) Gestione diretta o tramite altri soggetti di bar, ristoranti, mense, spacci, centri vacanza ed altre strutture di tipo ricettivo riservate ai propri soci;
- s) Promuovere e sostenere iniziative per la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale;
- t) Ricercare un aiuto finanziario da quegli Enti ed Istituti che sostengono i servizi collegati alla salvaguardia del patrimonio culturale, sociale, formativo ambientale e sportivo e più in generale a tutti gli eventi organizzati dall'associazione;
- u) Ricercare momenti di confronto con le forze presenti nella società, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche con gli enti locali ed enti culturali, sociali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del tempo libero
- v) Organizzazione di servizi di mutua solidarietà tra i soci.

L'Associazione Culturale "SERVIZI IN ZONA" per il raggiungimento delle proprie finalità potrà aderire ad Associazioni Nazionali e partecipare alla costituzione di società, associazioni, enti, istituti di qualsiasi natura giuridica anche mediante il concorso di propri mezzi finanziari e compiere le relative operazioni economiche, finanziarie e immobiliari necessarie al raggiungimento degli scopi del presente statuto;

### **Art. 3 - Durata**

**La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, con le modalità riportate nell. Art. 24.**

#### **Art. 4 - Diritti dei soci**

I soci si distinguono in ordinari e onorari.

I soci ordinari sono quelli che partecipano all'attività dell'associazione e coloro che si impegnano a fornire la loro opera personale per il raggiungimento degli scopi dell'assemblea dei soci.

Sono soci onorari personalità o enti eminenti nel campo culturale, musicale, sociale, dello spettacolo, della letteratura, del cinema, la cui adesione conferisca all'associazione particolare prestigio.

I soci onorari sono esonerati dal presentare domanda di ammissione e ricevono tale qualifica per meriti specifici. Sono inoltre esonerati dal pagamento della quota associativa ed hanno in assemblea diritto di voto come i soci ordinari.

#### **Art. 5 – Domanda di ammissione**

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che giuridiche, società ed enti.

La qualità di socio si ottiene in seguito alla presentazione della domanda di ammissione ed è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

E' espressamente esclusa la partecipazione temporanea.

Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi.

Tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché nell'elettorato attivo e passivo.

#### **Art. 6 – Decadenza dei soci**

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- Al provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo può essere fatto ricorso all'assemblea dei soci nella prima riunione utile entro trenta giorni dal ricevimento della notifica.
- Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

#### **Art. 7 - Organi**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori, ove necessario.

## **Art. 8 - Assemblea**

L'Assemblea è costituita dai soci ordinari in pari con il pagamento della quota associativa e dai soci onorari.

Essa può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed almeno ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali.

Spetta all'assemblea inoltre deliberare in merito alla nomina ed al rinnovo degli organi dell'associazione, sulle indicazioni generali proposte dal Consiglio Direttivo, all'emanazione e modifica di regolamenti, all'eventuale modifica dello statuto, all'approvazione del bilancio preventivo, allo scioglimento dell'associazione e nomina dei liquidatori.

## **Art. 9 – Diritti di partecipazione**

Potranno prendere parte alle assemblee ordinaria e straordinaria dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua ed i soci onorari. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione, o con altro mezzo idoneo a renderla nota agli associati. La convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora della prima e della seconda convocazione nonché il luogo e l'ordine del giorno.

## **Art. 10 – Validità assembleare**

L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, che dovrà essere fissata almeno un'ora dopo dalla prima convocazione, tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Quanto sopra esclusa la previsione dell'art. 24 in materia di scioglimento.

## **Art. 11 – Consiglio Direttivo**

Al consiglio Direttivo spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di undici, eletti dall'assemblea, e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente, il segretario e/o il tesoriere.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per un periodo di quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

## **Art. 12 – Dimissioni**

Nel caso che per dimissioni o qualsiasi altra ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per sostituire i mancanti. I nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per altra causa venga a mancare la metà dei suoi componenti.

### **Art. 13 – Convocazione Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno 2 componenti.

### **Art. 14 – Compiti del Consiglio Direttivo**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci
- c) convocare l'assemblea dei soci;
- d) impostare il programma dell'attività sociale ed operativa dell'associazione;
- e) verificare l'attività svolta;
- f) deliberare sulla variazione della sede sociale o sull'eventuale apertura di nuove sedi;
- g) curare l'attività culturale, ricreativa e del tempo libero;

### **Art. 15 – Il Presidente**

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'associazione e ne è il Rappresentante Legale in ogni evenienza di fronte a terzi ed in giudizio.

### **Art. 16 – Il Vice Presidente**

Il Vice Presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

### **Art. 17 – Il Segretario**

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo su indicazione del presidente, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo nella persona del presidente.

### **.Art. 18 – Il Collegio dei Revisori Contabili**

L'Assemblea dei soci qualora lo ritenga opportuno può eleggere il Collegio dei revisori contabili. Il Collegio è composto da tre membri eletti dall'assemblea che nomina anche il Presidente.

Il Collegio verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall'associazione mediante verifiche trimestrali.

In particolare, esprime il proprio parere sul rendiconto annuale dell'associazione e su gli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi vengano presentati all'assemblea per l'approvazione.

Il collegio dei sindaci rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di un componente, quelli rimasti restano in carica fino alla prossima assemblea dei soci che provvederà alla nomina di un nuovo componente.

Qualora venga meno la maggioranza dei componenti, il consiglio direttivo dovrà senza indugio, convocare l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero collegio.

#### **Art. 19 – Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Art. 20 - Patrimonio**

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) quote associative di tesseramento, dai contributi di enti pubblici e privati, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione, dalle raccolte di fondi;
- b) beni mobili e immobili o valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso dell'associazione;
- c) dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;
- d) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

La quota ed il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a cause di morte e non sono rivalutabili.

#### **Art. 21 – Il Bilancio**

Il consiglio direttivo redige il rendiconto economico-finanziario annuale dell'associazione oltre ad una relazione esplicativa sulle attività svolte e predispone ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge.

Tale documento dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il trenta aprile di ogni anno.

#### **Art. 22 - Sezioni**

L'associazione potrà costituire delle sezioni territoriali nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio

raggiungere gli scopi sociali.

#### **Art. 23 – Foro competente**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'associazione ed i soci medesimi saranno devolute al Tribunale di Firenze.

#### **Art. 24 – Scioglimento**

Lo scioglimento dell'associazione e l'eventuale nomina di liquidatori, è deliberato dall'assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione di almeno 4/5 (quattroquinti) dei soci esprimenti il solo voto personale con esclusione delle deleghe.

Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 1/10 (undecimo) dei soci con diritto di voto.

L'assemblea all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione di legge.

Per tutto quanto altro non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle leggi in materia di associazione.